

ART 12 STATUTO

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di 16 (sedici) membri, salvo quanto previsto al comma 2. I membri del consiglio di amministrazione sono eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati, secondo la seguente ripartizione:

a) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Produttori (art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto);

b) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Trasformatori (art. 2, comma 1, lett. b) dello statuto);

c) 5 (cinque) componenti in rappresentanza della categoria dei Recuperatori e/o Riciclatori (art. 2, comma 1, lett. c) dello statuto), di cui quattro consiglieri vengono eletti in rappresentanza delle imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettera m" ed un consigliere in rappresentanza delle imprese rientranti nella sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)";

d) 1 (uno) componente in rappresentanza della categoria degli Utilizzatori (art. 2, comma 2, dello statuto), se presenti.

2. Il Consiglio si intende validamente costituito anche in assenza della nomina del componente riferibile alla categoria degli utilizzatori e/o in assenza della nomina del componente riferibile alle imprese appartenenti alla sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)".

3. Deve essere garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri in rappresentanza dei Riciclatori e/o Recuperatori con quello dei «produttori di materie prime di imballaggio». Resta inteso che ai Produttori, come sopra definiti, spettano in ogni caso cinque consiglieri di amministrazione, anche qualora - per qualsiasi motivo - non venga eletto il consigliere in rappresentanza delle imprese appartenenti alla sottocategoria "Riciclatori e/o Recuperatori lettere l), n), o)".

4. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria e/o sottocategoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria e/o sottocategoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalita' ed i sistemi di voto.

5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano i componenti del collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

6. Il consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione:

a. nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente;

b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 3, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al direttore generale;

c. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e. definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformita' alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;

f. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI;

g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615-bis cod. civ.;

h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entita' degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a), a